

Prot. N. SN_MD_556-2024.....

Roma, 14 novembre 2024

Spett.li
Utilitalia
Cisambiente/Confindustria
Legacoop/Produzione e Servizi
Confcooperative/Lavoro e Servizi
AGCI/Servizi di Lavoro
Assoambiente
Loro indirizzi

OGGETTO: Informazione, formazione e addestramento.

Spett.li Associazioni Datoriali,

nell'ambito della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, la legislazione italiana degli ultimi decenni ha sempre assegnato un ruolo di fondamentale efficacia alla formazione, intesa come reale barriera per prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali. La stessa definizione contenuta nell'art. 2 del D.lgs. 81/2008 lett. aa) conferma tale rilevante interpretazione, essendo infatti definita la formazione quale *“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti ed alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi”*.

Oggi però molti studi concordano sulla volontà di agire sul comportamento umano per tendere all'obiettivo di infortuni zero dimostrando che la formazione, specialmente quando somministrata fuori dal contesto lavorativo, appare lontana dallo stesso e assolve un ruolo di mera sensibilizzazione.

Si sottolinea piuttosto sempre più come sia l'addestramento, ai fini strettamente prevenzionali, l'attività fondamentale per proteggere la salute del lavoratore e con l'entrata in vigore della L. 215 del 17/12/2021 viene rafforzato questo nuovo intendimento normativo che, al comma 5 dell'art. 37, testualmente definisce l'addestramento *“prova pratica per l'uso corretto ed in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, consiste inoltre nell'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza”*, prevedendo inoltre sia che *“gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in appositi registro anche informatizzato”*, sia la possibilità di sospensione dell'attività dell'imprenditore *“in mancanza di formazione ed addestramento”*.

Questo nuovo orientamento viene quindi inteso a completamento della informazione e della formazione del lavoratore, in sintesi informazione, formazione e addestramento corrispondono al cosiddetto *sapere, saper essere e saper fare*.

In tal senso, questa Organizzazione Sindacale ritiene non più procrastinabile la previsione di un completamento dell'articolato contrattuale vigente, individuando nell'integrazione di almeno 4 ore mensili di addestramento per ogni dipendente, anche attraverso l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'INAIL, uno strumento imprescindibile per fermare la scia di sangue.

La circolare INAIL n. 4 del 2021 specifica come la mancata formazione ed addestramento possa causare sanzioni e sospensioni dell'attività aziendale e la Corte di Cassazione a più riprese ha confermato la condanna del datore di lavoro, per le lesioni subite dai lavoratori a seguito di caduta, in quanto gli stessi non erano stati specificamente addestrati.

A tal proposito, è utile ricordare che l'art. 2087 del Codice Civile stabilisce che, il datore di lavoro è garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori con la conseguenza che se non ottempera all'obbligo di tutela, l'evento lesivo che ha cagionato un danno al dipendente gli viene automaticamente imputato in forza del meccanismo reattivo sancito dal suddetto articolo.

Infine, in considerazione delle riflessioni su esposte, questa Federazione Nazionale resta in attesa di riscontro e dell'attivazione del relativo confronto, in difetto del quale si vedrà costretta ad attivare tutte le iniziative del caso.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
(Maurizio Diamante)

